Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Sabato, 14 aprile 1928 - Anno VI — Numero 89

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1110.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. 655.

17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 18 marzo 1928, sul decreto che autorizza una 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

MAESTA'

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per il corrente esercizio finanziario, è da autorizzare una maggiore assegnazione, di complessive L. 25,700, per contributo governativo a favore della Scuola d'arte musiva, di Ravenna, e per altre erogazioni. E' inoltre da assegnare, al bilancio del Ministero dell'interno, un fondo di L. 50,000, per le spese di funzionamento delle Commissioni italo-jugoslave, previste dagli accordi di Santa Margherita Ligure.

A queste occorrenze si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 sono disponibili L. 10,481,300;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di L. 75,700 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero dell'istruzione:

Cap. n. 73 - Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole, ecc.	L.	20,000
Cap. n. 203 (aggiunto) (in conto competenza) - Somme dovute ai signori De Montemayor, De Horatiis ed altri in dipendenza dei danni derivati a loro proprietà da infiltrazioni della fognatura del Collegio medico dipendente dalla Regia università di Napoli	»	5,700

Ministero dell'interno:

Cap. n. 15 - Consigli e Commissioni - Spese relative	L.	50,000
	L.	75,700

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 58. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1111.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 674.

Aggregazione dei comuni di Ciseriis e di Segnacco a quello di Tarcento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Ciseriis e di Segnacco sono aggregati a quello di Tarcento.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 77. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1112.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 675.

Aggregazione dei comuni di Verpogliano, Lose, Slappe-Zorzi, Budagne, Gozza, e Ersèl in Monte al comune di Vipacco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Verpogliano, Lose, Slappe-Zorzi, Budagne, Gozza, Ersèl in Monte sono aggregati al comune di Vipacco.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Gorizia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 78. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1113.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 676.

Aggregazione del comune di Lardaro a quello di Roncone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Lardaro è aggregato a quello di Roncone.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 79. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1114.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 657.

Erezione in ente morale dell'« Ente nazionale case economiche popolari (sistema Venturini) - E.N.C.E.P. », con sede in Roma.

N. 657. R. decreto 11 marzo 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'« Ente nazionale case economiche popolari (sistema Venturini) - E.N.C.E.P. », con sede in Roma, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione **1115.**

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. **706.**

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo di Chivasso, con sede nello stesso Comune.

N. 706. R. decreto 15 marzo 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio irriguo di Chivasso, con sede nel comune di Chivasso (provincia di Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1928 - *Anno VI*

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1928.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Corleone (Palermo).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto dell'Ufficio delle imposte di Corleone (Palermo);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 15 aprile 1928 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Corleone (provincia di Palermo), e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1928.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Aquila.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto dell'Ufficio delle imposte di Aquila;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° aprile 1928 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Aquila, e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1928.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, tra gli altri, il sig. Oriani Giulio di Giuseppe venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Visto il proprio decreto 7 marzo 1928, n. 1636, col quale il predetto agente di cambio, per gli stretti rapporti di affari avuti con l'ex agente di cambio Cigognini Arnaldo, anche durante l'ultimo periodo dell'attività professionale di quest'ultimo, venne sospeso dall'esercizio della professione, fino a nuova disposizione, in attesa che fosse chiarita la sua posizione in ordine ad eventuali responsabilità penali derivanti da tali rapporti;
Vista la lettera del Consiglio provinciale dell'economia di Milano, in data 29 marzo u. s., n. 10771, con la quale si dichiara che, in conseguenza dei predetti rapporti, è venuto a mancare nei riguardi del suddetto Oriani il requisito di notoria moralità e correttezza commerciale e che contro lo stesso è stato emesso mandato di cattura;
Visto l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Con effetto dal 21 febbraio 1928 è revocata l'autorizzazione concessa al sig. Oriani Giulio di Giuseppe per l'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 13 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.62	Belgrado	33.35
Svizzera	365.23	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.562	Albania (Franco oro)	364.15
Olanda	7.642	Norvegia	5.06
Spagna	318.62	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.645	Svezia	5.09
Berlino (Marco oro)	4.535	Polonia (Sloty)	213.25
Vienna (Schillinge)	2.675	Danimarca	5.08
Praga	56.30	Rendita 3,50 %	75.50
Romania	11.95	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino (Oro)	18.35	Rendita 3 % lordo	46 —
Peso argentino (Carta)	8.08	Consolidato 5 %	85.775
New York	18.946	Littorio 5 %	85.875
Dollaro Canadese	18.93	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78 —
Oro	365.57		

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 2° quadrimestre dell'anno 1928.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina, durante il secondo quadrimestre del 1928, sono i seguenti:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2050
Id. di 2ª categoria	» 1850

Per il Brasile:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2400
Id. di 2ª categoria	» 2100
Id. di 3ª categoria	» 1800

Per il Plata:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2450
Id. di 2ª categoria	» 2150
Id. di 3ª categoria	» 1850

Per il Centro America:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2500
Id. di 2ª categoria	» 2100

Art. 2.

Per il trasporto degli emigranti che imbarcheranno nel porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto, meno che per i piroscafi appartenenti alla 3ª categoria.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi risulta in via provvisoria dalla seguente tabella:

Linea del Nord America.

Piroscafi	Compagnia di navigazione	Categoria
Saturnia	Cosulich	1ª
Conte Biancamano	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Grande	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Rosso	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Verde	Lloyd Sabaudo	1ª
Augustus	Navigazione Generale Italiana	1ª
Duilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Giulio Cesare	Navigazione Generale Italiana	1ª
Orazio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Roma	Navigazione Generale Italiana	1ª
Virgilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Presidente Wilson	Cosulich	2ª
Colombo	Navigazione Generale Italiana	2ª
Patria	Cyprien Fabre	2ª
Providence	Cyprien Fabre	2ª

Linea del Sud America.

Piroscafi	Compagnia di navigazione	Categoria
Saturnia	Cosulich	1ª
Conte Biancamano	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Grande	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Rosso	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Verde	Lloyd Sabaudo	1ª
Augustus	Navigazione Generale Italiana	1ª
Duilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Giulio Cesare	Navigazione Generale Italiana	1ª
Orazio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Roma	Navigazione Generale Italiana	1ª
Virgilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Martha Washington	Cosulich	2ª
Presidente Wilson	Cosulich	2ª
Principessa Giovanna	Lloyd Sabaudo	2ª
Principessa Maria	Lloyd Sabaudo	2ª
Principe di Udine	Lloyd Sabaudo	2ª
America	Navigazione Generale Italiana	2ª
Colombo	Navigazione Generale Italiana	2ª
Duca d'Aosta	Navigazione Generale Italiana	2ª
Re Vittorio	Navigazione Generale Italiana	2ª
Taormina	Navigazione Generale Italiana	2ª
Florida	S. G. Transports Maritimes	2ª
Atlanta	Cosulich	3ª
Belvedere	Cosulich	3ª
Formosa	Lloyd Latino	3ª
Pincio	Lloyd Latino	3ª
Valdivia	Lloyd Latino	3ª
Maria Cristina	Lloyd Sabaudo	3ª
Re d'Italia	Lloyd Sabaudo	3ª
Regina d'Italia	Lloyd Sabaudo	3ª
Caprera	Navigazione Generale Italiana	3ª
Città di Genova	Navigazione Generale Italiana	3ª
Napoli	Navigazione Generale Italiana	3ª
Ammiraglio Bettolo	Transatlantica Italiana	3ª
Cesare Battisti	Transatlantica Italiana	3ª
Leonardo da Vinci	Transatlantica Italiana	3ª
Nazario Sauro	Transatlantica Italiana	3ª
Alsina	S. G. Transports Maritimes	3ª
Mendoza	S. G. Transports Maritimes	3ª
Plata	S. G. Transports Maritimes	3ª

Per il Centro America.

Piroscafi	Compagnia di navigazione	Categoria
Orazio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Virgilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Napoli	Navigazione Generale Italiana	2ª

Roma, 3 aprile 1928 - Anno VI

Il direttore generale: LOJACONO.

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione precedente (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . . L.		4,603,767,331.46	—
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	6,412,811,116.95		— 356,879
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere . . . . »	1,493,083,905.65		+ 348,126
		7,905,895,022.60	— 8,753
Riserva totale . . . L.		12,509,662,354.06	— 8,753
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,847,712,566.95	—
Cassa . . . . . »		200,800,471.11	— 12,149
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,169,702,524 —	— 56,243
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		8,181,369.28	— 9,886
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	702,424,525.48		
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	1,543,226.45		
		703,967,751.93	+ 1,713
Titoli dello Stato e titoli garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L.		1,011,658,091.16	+ 2,019
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . L.	49,996,446.59		+ 7,899
altri . . . . . »	59,662,404.19		— 5,358
		109,658,850.78	+ 2,541
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		275,088,684.58	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		60,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		121,338,607.01	+ 1,679
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,299,963,630.93	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria . . . . »	12,025,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . »	103,491,109.29		— 13
Impiego fondo pensioni . . . . »	170,903,045.66		— 129
Debitori diversi . . . . »	1,117,587,744.94		+ 116,735
		1,434,006,899.89	+ 116,593
Spese . . . . . L.		18,785,263.80	+ 677
L.		22,770,527,065.48	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		41,999,260,303.79	— 1,095,995
L.		64,769,787,369.27	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		135,387,098.73	— 331
TOTALE GENERALE . . L.		64,905,174,468 —	— 1,058,135

Saggio normale dello sconto 6.50 % (dal 5 marzo 1928).

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

(13475)

D'ITALIA

- Versato L. 180,000,000

marzo 1928 (VI)

PASSIVO.

				DIFFERENZE con la situazione precedente (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		17,017,220,650 —	—	90,008
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		494,043,704.73	+	29,124
Depositi in conto corrente fruttifero . . . . »		3,409,332,147.35	+	127,685
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		301,526,073.57	—	19,586
L.		21,222,122,575.65	+	47,215
Capitale . . . . L.		240,000,000 —		—
Massa di rispetto . . . . »		48,000,000 —		—
Riserva straordinaria . . . . »		12,025,412.33		—
Conti correnti passivi . . . . »		16,228,698.69	—	1,378
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti . . . . L.	105,559,709.94		+	13
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46,000,000 —			—
Creditori diversi . . . . »	923,843,719.87		—	21,305
		1,075,403,429.81	—	21,292
Rendite . . . . L.		98,628,154.93	+	13,646
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		58,118,794.07		—
L.		22,770,527,065.48		
Depositanti . . . . »		41,999,260,303.79	—	1,095,995
L.		64,769,787,369.27		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		135,387,098.73	—	331
TOTALE GENERALE . . L.		64,905,174,468 —	—	1,058,135

Rapporto della riserva (12,509,662,354.06) ai debiti (21,222,122,575.65) da coprire 58.94 per cento.

Il direttore generale: STRINGHER.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per la cattedra di professore non stabile di storia economica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con Regio decreto 28 agosto 1924 n. 1618;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1889;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 29 febbraio 1928;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di storia economica nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda su carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi da quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100 di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso per la cattedra di professore non stabile di economia politica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali appprovato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1889;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 29 febbraio 1928;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di economia politica nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda su carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi da quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100 di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.